



QUESTURA DI MODENA

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Passaporti tel.0 41/769 fax 865
Mail: ammin.quest.mo@pecps.poliziadistato

Cat.S.2/Mass./2010/Gab.(13)
All.1

Modena, 11 febbraio 2010

OGGETTO: Modifiche intervenute sugli art.14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n.1185; modalità di compilazione del timbro di convalida del certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO Provincia di Modena	
16 FEB. 2010	
PROT. N°	1179
Cat. 1	Ci. 2 Fasc.

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, si trasmette copia della circolare ministeriale in oggetto indicata, nr.400/a/2009/23.1.3 – Prot.: 0000408 datata 22.01.2010.

In conformità a quanto disposto dall'allegata circolare, questo Ufficio, a partire dalla data odierna dovrà indicare sul certificato di nascita con fotografia i nomi degli accompagnatori dei minori, che dovranno essere richiesti nell'istanza di vidimazione per l'espatrio, fino al compimento del 14° anno di età. In assenza dei nominativi si provvederà ad inserire i genitori quali unici accompagnatori.

IL QUESTORE
Margherito



ACO: RMPAC1

Prot.: 0000408 del 22/01/2010

uor: 400/A

Fasc: 23.1.3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/A/2009/23.1.3

OGGETTO: modifiche intervenute sugli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n.1185; modalità di compilazione del timbro di convalida del certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

E, p.c.:

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER
GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

Di seguito alle disposizioni diramate da questa Direzione Centrale, alle indicazioni tecniche fornite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato con nota 559/A/1/ORG/DIP.GP/2/23106 del 25 novembre scorso, nonché all'orientamento espresso, nel dicembre 1998, con l'unita circolare, si comunica il parere espresso, dal competente Ministero degli Affari Esteri, che consente di poter corrispondere ai diversi quesiti recentemente proposti.

Lo stesso Dicastero, infatti, rilevando che *l'innalzamento dell'obbligo di accompagnamento da 10 a 14 anni, disposto con la modifica all'articolo 14 della legge n.1185/1967, mira ad accrescere i livelli di sicurezza per i minori, in conformità agli standards europei*, specifica che, *in analogia a quanto avviene per i passaporti, anche per il certificato di nascita con fotografia il limite minimo di anni 10 andrebbe opportunamente elevato a 14 anni.*

Confidando, pertanto, nella consueta collaborazione, si invitano le SSLL a voler dare ampia diffusione alle indicazioni fornite, in considerazione della valenza della questione oggetto di approfondimento.

I signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati, altresì, di voler estendere il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti Uffici ed a quelli con attribuzioni di polizia di frontiera.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rodolfo Bonconi

RR/Ufficio AAGG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

559/A/1/ORG/DIP.GP/2/23106

Roma, 25 novembre 2009

Oggetto: Passaporto individuale per minori.
Disposizioni tecniche.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, per conoscenza

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie - Uffici III

R O M A

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

R O M A

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

R O M A

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DALLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

R O M A

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

Con la conversione in legge del decreto legge n. 135/2009, contenente l'emendamento relativo alla disciplina dei passaporti, si stabilisce che, a partire dalla data odierna, non sarà più possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore, tutore o altra persona delegata ad accompagnarli.

Le nuove norme, volute a livello comunitario per garantire una maggiore individualità e quindi sicurezza ai minori, prevedono, infatti, che tutti i minori siano muniti di passaporto individuale e che, per poter aggiornare la fotografia, la validità temporale del loro passaporto sia differenziata in base all'età secondo il seguente prospetto di validità temporali del passaporto:

- minori di anni 3: validità triennale;
- dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale;
- maggiori di 18 anni: validità decennale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ne consegue che da oggi (25 novembre) dovrà essere rilasciato un passaporto individuale per minori, la cui validità viene automaticamente prestabilita dal sistema informatico del passaporto all'atto dell'inserimento dei relativi dati anagrafici.

Per le Questure di Frosinone, Grosseto, Pescara, Potenza e Verona che rilasciano il passaporto elettronico con impronta digitale, si ribadisce che non vengono acquisite le impronte dei minori degli anni 12.

Restano valide tutte le iscrizioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative fino alla scadenza del passaporto sul quale sono riportate. Così come, qualora il passaporto del genitore sia ancora valido, sarà possibile l'inserimento della sola fotografia all'atto del compimento del decimo anno di età del minore già iscritto.

Tutte le richieste di iscrizione di minori presentate antecedentemente al 25 novembre 2009 dovranno essere evase entro e non oltre il 15 dicembre prossimo, poiché, a partire da tale data, la funzionalità di iscrizione dei minori verrà definitivamente disattivata dalla procedura PASSA WEB..

Si segnala, infine, che restano valide tutte le disposizioni relative al passaporto collettivo ed al lasciapassare per minori.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero del call center del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato con sede a Napoli 081/3730611.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Mone

Originale firmato agli atti di questo Ufficio



24/12

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

N. 300/C/31090.21.75.5/98

Roma, 1.12.1998

OGGETTO: Circolare M.I.A.C.E.L. n. 14 del 2.9.98.
Possibile applicazione per analogia al rilascio del
passaporto.-

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.: ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

In relazione ai numerosi quesiti concernenti l'applicabilità in sede di rilascio del passaporto, della circolare, indicata in oggetto, l'Ufficio Studi e Legislazione di questo Dipartimento della P.S., su conforme parere, espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Ministero degli Affari Esteri, ha fatto conoscere che nei casi di rilascio o rinnovo del passaporto o del certificato di espatrio di minorenni, si possa procedere con modalità analoghe a quelle indicate nella circolare richiamata, che si allega in copia.

Viene meno, pertanto, la necessità di effettuare l'autenticazione della firma e, quindi, la relativa applicazione dell'imposta di bollo.

Si richiama, inoltre, l'attenzione di codeste Questure in ordine al problema dell'accertamento dell'identità del richiedente il passaporto, riguardo al quale, in base

./.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

FUNZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

- 2 -

all'allegato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, trova applicazione l'art. 3, comma 11, della legge 127/97, come modificato dall'art. 2 della legge 191/98.

In merito occorre sottolineare, per ciò che concerne il rilascio del passaporto o del certificato di espatrio in favore dei minori, la necessità di procedere ad una attenta e puntuale identificazione dei richiedenti, esercenti la potestà dei genitori o tutoria.

Non è da sottacere, infine, l'obbligo della indicazione nel titolo di viaggio, rilasciato in favore dei minori degli anni dieci, della persona che li accompagna ovvero gli estremi dell'ente o della compagnia, cui sono affidati.

Nella ipotesi in questione, sul documento del minore dovranno essere riportati i dati della persona con cui viaggia, comprensivi degli estremi del documento di identità di quest'ultima.

Dovranno, pertanto, essere evitate indicazioni generiche del tipo: "Accompagnato dai genitori".

Si prega di assicurare.

IL DIRETTORE CENTRALE *ep*